

Roma, 14 aprile 2025

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 18/2025

**Oggetto: Ordine pubblico – Decreto Sicurezza - Blocco stradale –
Art. 14 del D.L. 11.4.2025, n. 48, su G.U. n. 85 dell'11.4.2025**

Accogliamo con soddisfazione la variazione dell'art. 1 bis del Decreto Legge 22 gennaio 1948 n. 66, relativo a Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione, come introdotta dal decreto Sicurezza il quale modifica la tipologia di sanzione applicata al reato di blocco stradale o ferroviario, effettuato con il proprio corpo, che passa da una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 4.000 alla reclusione fino ad un mese o alla multa fino a 300 euro.

La norma, come appena novellata, prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite.

Si rammenta che già nel 2018 (legge n. 132/2018) è stata attribuita rilevanza penale (con reclusione da 1 a 6 anni) al blocco stradale effettuato da chiunque depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria (in precedenza solo strade ferrate, zone portuali e in acque interne) ma ne era stata espressamente esclusa la fattispecie di blocco stradale effettuato con il proprio corpo alla quale, appunto, si continuava ad applicare la predetta sanzione amministrativa.

La Fedit aveva da tempo invocato un intervento normativo che potesse dare una risposta concreta alle proprie imprese associate, troppo spesso ostaggio di condotte perpetrate dal sindacato di base al solo scopo di esercitare forme di pressione, finalizzate all'accoglimento delle loro richieste, spesso articolate al di fuori di un normale contesto di relazioni sindacali.

Confidiamo che tale misura possa contribuire ad un cambio di passo nella gestione delle relazioni con le imprese.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli

GU n.85 dell'11.4.2025

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' al miglioramento dell'efficienza e della funzionalita' dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;

Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonche' degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

Considerata altresì, la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura;

Ravvisata, inoltre, la necessita' e urgenza di introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

*** OMISSIS ***

Art. 14

Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;

b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La pena e' della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto e' commesso da piu' persone riunite».

Art. 15

*** OMISSIS ***